



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone – Programmi di assistenza

Avviso n. 3 dell'8 luglio 2008

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilità, di seguito illustrati.

1. Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005 n. 237.

La Commissione interministeriale prevista dall'articolo 25, comma 2, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione, D.lgs 286/98, ridenominata "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità, previsti dal regolamento di attuazione del 19 settembre 2005 n. 237, i progetti di fattibilità rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

Definizioni:

- *Programma di assistenza*: si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
- *Progetti di fattibilità*: si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di Regioni, Enti Locali o enti privati indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate, tesi a realizzare singoli e diversi progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.
- *Progetti individualizzati di assistenza*: si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, all'interno dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R. n. 237/2005.

2. Obiettivi.

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art.13 della Legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilità, di durata annuale, per la realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle medesime vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

- Fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;
- Assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;
- Disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
- Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art.18 del D.lgs 25 luglio 1998, n 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle Regioni, dagli Enti locali e dai soggetti privati, convenzionati con tali enti, regolarmente iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del Testo Unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di 2.500.000,00 Euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

- Nella misura dell'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
- Nella misura del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della Regione e dell'Ente locale.
Si precisa che la quota del 20% a carico della Regione e dell'Ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

- €. 450.000.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti ;
- €. 400.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;
- €. 200.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
- €. 100.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000 di abitanti.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2007, consultabili sul sito <http://demo.istat.it>.

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

Tuttavia è possibile chiedere il finanziamento di una quota parte di un progetto più ampio il cui costo complessivo comporti il superamento dei suddetti massimali. In tal caso l'Ente proponente dovrà attestare, con idonea documentazione, il finanziamento in proprio o da parte di altro ente per la quota eccedente, di seguito indicata come "quota extra" ovvero garantire il cofinanziamento in misura superiore al 20%. In ogni caso l'Ente proponente è tenuto a descrivere il progetto nella sua interezza per consentire alla Commissione una complessiva valutazione qualitativa dell'intervento. Inoltre la quota extra, dovrà essere debitamente indicata nell'apposito Preventivo economico (Allegato 3).

4. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti le persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio.

5. Proponenti ed attuatori.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilità e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere regolarmente iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera B) del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione può essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

L'Ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'Ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (Allegato 4).

L'Ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: consulenza, mediazione linguistica, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

6. Dimensione territoriale dei progetti

In attesa dell'imminente monitoraggio sui progetti di protezione sociale, di cui agli artt. 18 e 13, che sarà effettuato a cura dell'Osservatorio tratta, istituito con D.M. del 20 giugno 2007 concepito con il precipuo compito di elaborare tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed all'analisi del fenomeno della tratta, è necessario avvalersi, quale norma transitoria, della seguente indicazione per l'individuazione della dimensione territoriale dei progetti.

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto, mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

L'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;

L'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);

L'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto.

7. Durata dei progetti di fattibilità.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilità della durata di 12 mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati, ciascuno della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

8.1 L'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) la **domanda di candidatura**, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (Allegato 1);
- b) il **formulario** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (Allegato 2);
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente locale o Regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del **co-finanziamento** nella misura almeno del **20%**, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico richiamato;
- d) una **analisi costi-benefici** relativa alla finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
- e) un **preventivo economico**, compilato analiticamente secondo lo schema di all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
 - personale (non può superare il 60% del costo complessivo);
 - mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);
 - spese di gestione per i servizi di prima assistenza;
 - costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);
 - spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);
- f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

- g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;
- h) idonea documentazione che attesti l'eventuale finanziamento, in proprio o da parte di altro ente, di una quota extra, punto 3 dell'avviso (da indicare nell'Allegato 3) ;
- i) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (Allegato 4);
- j) dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto;

8.2 L'Ente proponente, se privato, dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:

- k) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
- l) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti locali o le Regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;
- m) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lett. b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

8.3 Requisiti di ammissibilità

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

- lettere : A), B), C), E), H), I), J);
- Inoltre per l'Ente proponente privato, lettere:, K), L) M).

Inoltre, a pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

La convenzione di cui alla lettera l) del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito <http://www.pariopportunita.gov.it>.

I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria Tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta: Tel. 06 67792450, e-mail: articolo13@palazzochigi.it.

10. Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base di indicatori e criteri, di seguito esplicitati.

La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti **finanziabili: la soglia minima è fissata in 55 punti**.

Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20:

esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite ed il numero di inserimenti lavorativi effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Ente/Enti attuatore/i:

- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. Art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)
- cantierabilità del progetto (punti da 0 a 1);
- disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata possibilmente anche attraverso curricula. Tali figure potrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente Sociale. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 5);

Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 20:

- dimensione del territorio di riferimento, considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso (punti da 0 a 8);
- unicità del progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
- diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);
- localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati (punti da 0 a 4);

Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 20:

- diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4)
- numero dei destinatari che si prevede accedano ai programmi individualizzati di assistenza (punti da 0 a 3)
- diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4)
- altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 3)
- metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 6);

Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 22:

- previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 4)
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati (punti da 0 a 5)
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3)
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 2)
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 sul territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4)
- previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 fuori dal territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4)

Area 5 – Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici – punti da 0 a 18:

- Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche previsti (punti da 0 a 2)
- Attività di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 2)
- congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
- equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4);

- Cofinanziamento del progetto in misura superiore al 20% - punto 3 dell'Avviso n. 3 (punti da 0 a 3)

11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione che verrà stipulato tra l'Ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

12. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'Allegato 1 (domanda di candidatura), nell'Allegato 2 (formulario), nell'Allegato 3 (preventivo economico) e nell'Allegato 4 (dichiarazione).

Le buste contenenti le proposte (un originale, 2 copie) con indicazione del riferimento in calce a destra: "Progetti di assistenza, Avv. 3/2008 – art. 13 L. n. 228/2003", con la dicitura "NON APRIRE" dovranno pervenire al Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La **consegna a mano** potrà effettuarsi dal **lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00** presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, Largo Chigi n. 19, Roma, IV° piano, **Stanza n. 4090 / 4089**.

La Commissione provvederà alla valutazione dei progetti entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.